

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Puglia - Lecce - Sezione I, sentenza del 17 dicembre 2009, n. 3162.

Gli atti del procedimento elettorale, seppur adottati per il tramite di un organo provvisorio, quale l'ufficio elettorale, sono da imputare, una volta che tale organo ha esaurito il suo compito, formalmente e sostanzialmente all'amministrazione di riferimento.

Omissis.

8.2.1. in primo luogo, desta infatti perplessità la opzione tesa a considerare normale la soccombenza dell'ente locale che non ha neppure partecipato tramite un suo organo alla formazione dell'atto ritenuto illegittimo, così delineando una fattispecie di sostanziale responsabilità oggettiva non altrimenti prevista dalla vigente normativa di settore: in questa prospettiva, l'ente locale sarebbe così tenuto a subire eventuali effetti negativi della condotta posta in essere da organi non incardinati nel proprio apparato organizzativo (nel caso di specie, l'ufficio elettorale).

Omissis.

8.6. Ne deriva, da quanto sopra detto, che gli atti di cui al procedimento elettorale - seppure adottati per il tramite di un organo provvisorio, quale l'ufficio elettorale, che ad ogni modo cura attribuzioni strettamente riconducibili alla sfera di competenza del Ministero dell'interno (correttezza e buon funzionamento del procedimento elettorale) e nei confronti del quale si colloca in posizione di sostanziale dipendenza funzionale - siano da imputare non solo formalmente ma anche sostanzialmente, una volta che il ridetto organismo temporaneo abbia esaurito i suoi compiti, alla ridetta amministrazione statale di riferimento settoriale.

Omissis.